

Allegato 3



Provincia Regionale di Trapani

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 32

Prot. n. 7160/SE del 13 FEB 2013

Oggetto: Art. 1 comma 168 L. 23/12/2005 n. 266 - Deliberazione Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 247/2012/PRSP del 26/9/2012.
Misure correttive - Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 8 del 15.01.2013 di proposta al Consiglio Provinciale.

L'anno duemilatrecento il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 12,30 in

Trapani, Via Garibaldi, 89 - Palazzo Piccolo di Morano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Luciana GIAMMANCO

nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 408/Serv. 1° - S.G. del 31 Agosto 2012.

con la partecipazione del Segretario Generale della Provincia, Dott. Giuseppe SCALISI;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, pari oggetto, del 1° Settore "Affari Istituzionali, Generali, Legali, Gare e Contratti" - Unità di Coordinamento "Società Partecipate" di questa Provincia;

Vista la propria deliberazione n. 8 del 15.01.2013;

vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli E.E.LL.;

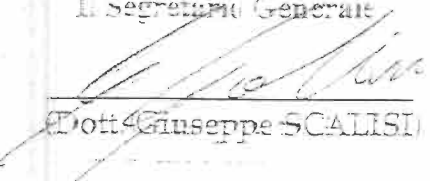
visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani;

visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi, ai sensi della L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

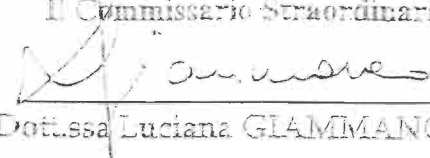
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91.

Il Segretario Generale


(Dott. Giuseppe SCALISI)

Il Commissario Straordinario


(Dott.ssa Luciana GIAMMANCO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata

all'Albo Provinciale da

al

IL SEGRETARIO GENERALE

- in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del 1° Settore "Affari Istituzionali, Generali, Legali, Gare e Contratti";

- in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore "Bilancio e Finanze";

- ritenuto di provvedere in merito;

- assunti i poteri della Giunta Provinciale;

Il Segretario Generale

Il Commissario Straordinario



Provincia Regionale di Trapani

Settore n. 1 "Affari Istituzionali, Generali, Legali, Gare e Contratti"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I sottoscritti Dirigenti del 1° Settore "Affari Istituzionali, Generali, Legali, Gare e Contratti" e Dirigenti del 2° Settore "Bilancio, Finanze, Economia, Patrimonio, Organizzazione e Innovazione, Tecnologie" in conformità all'esito dell'istruttoria compiuta dai responsabili dei procedimenti rispettivamente per gli aspetti amministrativi Dott. Bartolomeo Anelli e per gli aspetti finanziari Dott. Renato Schifano, che perimetrano l'osservazione in talia formulando le relazioni di argomenti oggettivi, ai sensi dell'art. 1 - comma 1 - della L. n. 19/1997, le proposte di deliberazioni intese e dispoziionalmente riferite al Commissario Straordinario che qui di seguito si riporta in forme integre:

Oggetto: Art. 1 comma 104 L. 23/12/2003 n. 204 - Deliberazione Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 2472/12/PRSE del 26/9/2012.
Iniziativa correttiva - Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 1 del 15.01.2012 di proposta al Consiglio Provinciale.

~~COMMISSARIO STRAORDINARIO~~

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza n. 218/2012/Cont., allegata "A", del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana sono state formulate osservazioni sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 62/C del 25/5/2011, sulla scorta della relazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti sui medesimi rendiconti e trasmessa alla Magistratura Contabile;

- con nota prot. n. 52476/TE del 25/9/2012 sono state fornite le controdeduzioni alle osservazioni contenute nella citata Ordinanza n. 218/2012/Cont., allegata "B";

- con la medesima Ordinanza n. 218/2012/Cont. è stata convocata l'udienza per il 26/09/2012 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, al fine di verificare le controdeduzioni presentate dalla Provincia di Trapani ed adottare provvedimenti conseguenziali;

- alla udienza del 26/09/2012, svoltasi innanzi alla predetta Sezione di Controllo della Corte dei Conti sono state esaminate le memorie depositate dalla Provincia di Trapani in data 25/09/2012, allegata "B", e

unità il Segretario Generale ed il Dirigente dei Servizi Finanziari delegati dal legale rappresentante;

- in esito all'udienza del 26.09.2012 è stata adottata dalla Sezione di Controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti la deliberazione n. 218/2012/Contr. allegato "C", depositata alla Segreteria della C.D.C. il 11.10.2012;

VERIFICATO che quanto accertato dalla Sezione di Controllo della C.d.C. con la deliberazione n. 218/2012/Contr. non attiene al mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, ciò ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge n. 206 del 23.12.2007 (legge finanziaria 2006);

TENUTO CONTO che, tanto le osservazioni contenute nell'Ordinanza n. 218/12/Contr. del Presidente della Sezione di Controllo per la Regione siciliana della C.D.C., quanto le controosservazioni contenute nella citata nota prot. n. 52476/P.E del 25/9/2012, afferiscono risultanze e circostanze relative all'esercizio finanziario 2010 ormai consolidato e non più modificabili e norme dell'ordinamento finanziario per gli Enti Locali, fatta eccezione per le osservazioni relative alla ricognizione e verifica dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27 e 28, della L. n. 244/2007;

PRECISATO che in ordine all'adozione delle necessarie misure correttive disposte con la deliberazione n. 218/2012/Contr. del 26.09.2012 della Sezione di Controllo per la Regione siciliana della C.D.C., occorre rilevare rispetto quanto di seguito riportato:

DATO ALTO

- che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), all'art. 3, commi 27-28, così come modificato dalla lettera b) e dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 71 L. n. 8 giugno 2009, n. 59, e dal comma 2 dell'articolo 15, legge n. 102 del 2009, in ordine agli enti locali prevede quanto segue:

All'art. 3, comma 27 che: "Gli enti di gestione in concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale o supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

All'art. 3, comma 28 che: "L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti";

- che l'art. 4 del D.L. 95/2012, così come convertito dalla Legge 135/2012, c.d. "Spending Review", recante "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" costituisce l'ultimo

appalti pubblici e contratti di appalto pubblico e provveda quanto segue:

1. Al comma 1 che "tra i compiti della giunta provinciale di amministrazione e indirizzamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 143 del 2001 che abbiano conseguito nell'anno 2010 un fatturato di produzione a servizi e lavori di pubblica amministrazione superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e proceda alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2011. Il cui è le operazioni poste in essere a favore della pubblica amministrazione di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società non essent di imposizione fiscale fatte salvo l'applicazione dell'imposta sui valori aggiunti e assoggettati in natura, fase che imposta di registro, ipotecaria e catastale;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alle date di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2011 ed alle contestuali assegnazioni dei servizi per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il bando di gara consideri tre gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta: l'adozione di strumenti di nuda proprietà di occupazione, l'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione delle pubbliche amministrazioni controllanti;

2. Al comma 1 che "tra l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito al comma 1 e decorrenza dal 1° gennaio 2012 le procedure di evidenza pubblica, comunque ricevute affidamenti diretti di servizi né possono essere futuri di affidamenti di cui sono titolare i servizi già prodotti dalla società ove non venissero prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere eseguiti nei rispetto delle normative comunitarie e nazionali;

3. Al comma 1 che "a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nei rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e le condizioni che il valore economico dei servizi e dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono nulli tutti gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale o comunque finché il 31 dicembre 2011";

che il Consiglio Provinciale ha già in altre occasioni deliberato, ai sensi dell'art. 1-cc, 27 e segg. della L. 244/07, in merito al mantenimento e alla dissoluzione di partecipazioni societarie, come da deliberazioni n. 60/C del 14/07/2009, n. 61/C del 14/07/2009, n. 62/C del 14/07/2009 e n. 75/C del 29/12/2010;

TENUTO CONTO

- della deliberazione n. 247/2012/PRSE adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 26/09/2012, con cui la magistratura contabile, soffermandosi, tra l'altro, sulla complessa questione delle Partecipate, afferma testualmente: "La presenza di una situazione di forte criticità nella gestione delle società partecipate della Provincia con particolare riferimento ai seguenti organismi partecipati per i quali si rilevano elevate perdite nell'ultimo triennio 2008-2010, tali da richiedere gli interventi di cui all'art. 2447 c.c.". La Corte fa riferimento alle società Mega Service S.p.A., Argesi S.p.A., Agriguntresce S.p.A. Continua ancora la Corte: "Inoltre, appare la conferma dell'adesione dell'Ente a cinque consorziomissis.... che sembra in contrasto con i limiti quantitativi fissati dall'art. 10 della L.R. 16.12.2008 n. 22. Perpiessità si esprime, in termini più generali, con

...riferimenti alle varie partecipazioni societarie elencate al punto 1.1.1. (società Adege Service S.p.A., società Argesi S.p.A. e società Agriunipresca S.r.l. del deferimento della società Eurobit risulta essere stata sciolta, per le rilevanti ed elevate perdite d'esercizio, nonché per gli aggravii dei costi di gestione realizzati nel triennio 2008/2012 (cfr., ad esempio, la fattispecie di cui al punto 1.1.2 del deferimento). Tali fenomeni, generando l'insorgere di ingenti debiti fuori bilancio per coperture di disavanzi e ricapitalizzazioni di società, hanno avuto negative riflessioni sugli equilibri di bilancio dell'Ente". "Orbene, come già ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr. ex multis Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 753/2010/PAR, Sezione controllo Venezia n. 5/2009/PAR), l'articolo 3 commi 27-31 nel porre limitazioni alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la costituzione di società e il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte degli Enti Locali, prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti, richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alle cure di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni e servizi pubblici, da valutarsi anche in termini di "stretta necessità" rispetto alla missione istituzionale dell'ente. In tale ambito, la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipante deve essere il risultato di un processo complesso, nel quale l'ente deve uniformemente valutare i costi e i benefici dell'affidamento dei servizi alle società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione, individuando puntualmente sia le esigenze di pubblico interesse, sia la convenienza economica".

RATO ATTO CHE

ai fini dell'interpretazione delle nozioni di servizi di interesse generale e di servizi strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente locale occorre avere riguardo anche all'art. 112, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), che dispone che «gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni, di attività svolte e realizzate finalizzate sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali»;

che, inoltre, il comma 2 del suddetto prevede che "I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge".

RILEVATO CHE

- il concetto di servizio di interesse generale e di derivazione comunitaria, ed in particolare si riferisce a servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale delle autorità pubbliche competenti e soggetti, di conseguenza, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Spetta primariamente alle autorità pubbliche definire, organizzare, finanziare e monitorare i servizi di interesse generale. Rientra nella nozione di servizio di interesse generale il servizio pubblico locale a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ecc.), i servizi di interesse economico generale (energia, comunicazioni, ecc.).

- il concetto di servizio strumentale "strettamente" necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, essendo la Provincia un ente a finalità generali, deve essere declinato caso per caso e riconosciuto attraverso il nesso fra il servizio ed il fine che esso persegue per quanto quest'ultimo sia

PIES: ATTO III

in ossequio alle sopra citate norme ed alla specificamente all'art. 116 del T.U.E.L. legge 267/2000, all'art. 10 e 27-28-29 della L. 1-12-2007 "Legge Finanziaria 2008" come modificata dalla legge 10 e dalla legge 10 e da comma 1 dell'art. 11 della L. 11 giugno 2008 n. 44 e dal comma 1 dell'articolo 15, legge 10 del 2008 all'art. 10 della Legge 1-12-2007 e alla recante "Norme in materia di società municipalizzate" all'art. 20 e 1 del 15 della Legge 11 giugno 2008 n. 44 recante "Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosit  all'art. 1 recante "Induzione di spese messe in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" del D.L. 98/2004 che come convertita dalla Legge 130/2005 n. 192 "Spending Review" ed alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 15/2005/2006, si ritiene opportuno che l'Amministrazione Provinciale di Trapani proceda alla dissoluzione delle partecipazioni non essenziali.

PIES: ATTO I

che risultano gi  in fase di liquidazione le seguenti aziende e societ :

<u>Ente del Mezzogiorno in liquidazione</u>	11.01% Promozione attivit� sviluppo produttivo
<u>Terra del Benicio S.p.A. in liquidazione</u>	11.01% Gestione attivit� sviluppo
<u>Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione</u>	11.07% Gestione attivit� sviluppo
<u>Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale in liquidazione</u>	11.07% Gestione attivit� sviluppo produttivo e occupazionale
<u>Consorzio Trapani Sviluppo in liquidazione</u>	11.03% Promozione attivit� sviluppo produttivo e occupazionale

EUROBIC

Con provvedimento n. 1118/2006 del 29/05/2006 il Tribunale di Trapani ha disposto lo scioglimento della societ  per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

In data 17/09/2009 giusta decreto del Tribunale di Trapani   stato nominato liquidatore il Dott. Matteo Catalano.

Avendo richiesto al liquidatore apposite relazioni ricognitive sullo stato dell'iter della liquidazione medesima e non avendo ottenuto riscontro, si   provveduto ad incaricare l'ufficio legale a porre in essere le opportune azioni nei confronti dello stesso ed, eventualmente, a procedere giudizialmente per la sostituzione del liquidatore medesimo.

CONSORZIO ASI (AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)

Posta in liquidazione sensi della L.R. n. 6 del 12/01/2012, dovr  cessare entro il 31/12/2012, le competenze sono passate all'I.R.S.A.P. (Istituto Regionale Sviluppo Attivit  Produttive).

TERRA DEI FENICI

È in liquidazione ai sensi dell'articolo 19 L.R. 9/2010.

La gestione liquidatoria scadeva in data 31/12/2012 ma, ai fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sussistendo ragioni di urgenza, il Commissario delegato (Presidente della Regione) con disposizione n. 110 del 19/09/2012, ha stabilito di prorogare la gestione delle società in liquidazione fino all'avvio delle nuove S.R.L.

In data 31/12/2012 con disposizione n. 250, il nuovo Commissario delegato ha stabilito, per le medesime ragioni, di prorogare la vecchia gestione delle ATO in liquidazione fino all'entrata in vigore delle norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

BELICE AMBIENTE

È in liquidazione ai sensi dell'articolo 19 L.R. 9/2010.

La gestione liquidatoria scadeva in data 31/12/2012 ma, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sussistendo ragioni di urgenza, il Commissario delegato (Presidente della Regione) ha stabilito di prorogare la gestione delle società in liquidazione fino all'avvio delle nuove S.R.L.

In data 31/12/2012, il nuovo Commissario delegato ha stabilito per le medesime ragioni di prorogare la vecchia gestione delle ATO in liquidazione fino all'entrata in vigore delle norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO

In data 09/05/2014 l'Assemblea straordinaria del Consorzio "Trapani Sviluppo" deliberava la messa in liquidazione, nominando liquidatore l'Avv. Giuseppe Novati.

Avendo richiesto apposita relazione ricognitiva sullo stato dell'iter della liquidazione medesima, con nota del 04/01/2013 il liquidatore segnalava che la liquidazione non è stata ancora chiusa, in quanto sono pendenti diverse azioni legali volte al recupero di crediti vantati nei confronti di soci inadempienti, per un totale complessivo pari a € 52.080,14.

TENUTO CONTO che, tra le società partecipate vi è la società Megaservice S.p.A. che ha per oggetto sociale principale servizi strumentali ed istituzionali dell'ente.

CONSIDERATO che la predetta società rientra pienamente nella fattispecie dell'art. 4 della L. n. 135/2012 (Spending review), trattandosi di società in house, e che la Provincia ha stabilito di adottare una convenzione operativa della durata di un anno con la società medesima, definendo i servizi ed i prezzi di ciascuno di essi, i listini per prestazioni da gestirsi in economia, a corpo e/o a misura ed il corrispettivo della manodopera, ritenendo di dover, momentaneamente, mantenere la predetta partecipazione, rinviando ogni decisione a dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2012 e, comunque, entro i termini stabiliti dal citato art. 4 della L. n. 135/2012;

VISTA la nota prot. n. 90 dell' 8.01.2013, introdotta al protocollo generale della Provincia al n. 1058 dell' 11.1.2013, con la quale il Presidente della società Mega-Service s.p.a. ha trasmesso, per gli adempimenti relativi all'art. 2446 e 2447 del codice civile, il prospetto di bilancio chiuso al 31.10.2012 e gli allegati, consistenti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 c.c., oggetto di

deliberazione in occasione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 14 gennaio 2013 e prima convocazione ed eventualmente per il giorno 21 gennaio 2013 e seconda convocazione.

PREMESSO CHE dalla predetta documentazione si è rilevato che:

la Bilancio della Società risulta in perdita per € 1.855.410,00 ed il Patrimonio Netto presente in valore negativo di € 1.791.534,00;

essendo il capitale sociale interamente versato pari ad € 120.000,00, la Società si viene a trovare nelle condizioni previste dagli artt. 244 e 245 del l.r. essendo la perdita superiore al 1/3 del capitale sociale che pertanto viene ridotta a 0, sono da minimi legali stabilite per la società di capitale ad € 120.000,00;

gli amministratori hanno convocato l'Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale a seguito della perdita ex art. 244 del l.r. ed i contemporanei aumenti del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, ovvero la trasformazione della società ex art. 245 del l.r.

sussiste l'obbligo giuridico ai sensi del combinato disposto dagli artt. 244 e 245 del l.r. di convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare i provvedimenti di cui alla stessa norma;

le proposte operative espresse dal Presidente della società in merito alle scelte strategiche da adottare emergono dalle ipotesi relative rispettivamente:

alla eventuale incassificazione, nonché alle due possibili fattispecie previste dal l.r. in caso di trasformazione della legge "aperta" e "chiusa" art. 245 del l.r. come segue:

« lett. a) adempimento delle azioni entro il 31 dicembre 2013, artt. 244 e 245 del l.r.

« lett. b) circoscrizione con preclusione ad evidenza pubblica della partecipazione societaria, alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 31 giugno 2014 ed alla conseguente assegnazione dei servizi per cinque anni (non rinnovabili), a decorrere dal 1° gennaio 2014, con restano subordinata alle scelte decisionali sulla permanenza di cui all'art. 245 del l.r.

VISTA la nota prot. n. 2786/AG del 14.01.2013 con la quale il Commissario Straordinario ha richiesto al Dirigente del 1° Settore, per i Servizi Società Partecipate ed Ufficio Legale, ed al Dirigente del 3° Settore, per gli aspetti finanziari, apposita relazione riguardante l'oggetto dell'assemblea ordinaria del 14-01-2013, incaricando, nel contempo, il Dirigente del 1° Settore di formulare una relazione unica di compendio.

PRESO ATTO di tale relazione prot. 2786/AG datata 17.1.2013, redatta e congiuntamente sottoscritta dal Dirigente del 1° Settore e dal Dirigente del 3° Settore Finanziario, dalla quale si evince che non è possibile percorrere le prime due ipotesi delineate dall'art. 4 della Legge n. 135/2012, rispettivamente la copertura delle perdite di € 1.855.410,00 ed il versamento di € 120.000,00 per il ripristino del capitale sociale minimo; è l'alienazione delle azioni societarie, con la contestuale assegnazione dei servizi per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ciò in ragione delle seguenti considerazioni: l'assenza del Bilancio di Previsione 2013 e l'indisponibilità di dodicesimi in esercizio provvisorio, sugli stanziamenti assestati relativi all'esercizio precedente; la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dalla Spending Review e dalla Legge di Stabilità 2013; la recente introduzione dell'art. 187 comma 3bis del

D.L. 267/2000 che non consente l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, oltre che le attuali previsioni finanziarie, che precludono "la possibilità di rinvenire ulteriori risorse per garantire uno standard di erogazione dei servizi strumentali e valere quale base contrattuale per un ulteriore quinquennio necessario ad assicurare le previste alienazioni di cui alle previsioni normative dell'art. 4 D.L. n. 91 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, "spending review".

CONSIDERATO altresì che, come emerge dalla stessa relazione, non appare possibile mantenere in essere la predetta società né, tanto meno, procedere secondo quanto previsto dalla lett. b), 1° comma dell'art. 4 della legge n. 135/2012 "spending review", il quantificata Provincia, volendo esportare le procedure di alienazione pubblica per l'alienazione della partecipata non potrebbe assicurare entro il 30 giugno 2013 ed in assenza di bilancio, la contestuale assegnazione dei servizi per cinque anni all'eventuale acquirente;

STANTE che, risulta obbligata in via dello scioglimento della società e che - come assunto da Dirigente del 1° Settore e del Dirigente del Settore Finanziario - "a fine quindi di evitare il prorogare di una gestione antieconomica con serie ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio dell'Ente si ritiene auspicabile provvedere sollecitamente alla nomina di un liquidatore al quale dare espressi mandati di procedere in via prioritaria ad espletare le procedure conservatorie dei contratti preventive ex art. 166 Legge Fallimentare".

ADDETTA le risultanze dell'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2013 che deliberava, tra l'altro, di sciogliere la società e di porre in liquidazione subordinatamente alla condizionale sospensiva del conseguimento di delibera del Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Trapani.

PLENARIA, pertanto, non transabile la scelta di sostenere un ulteriore sforzo finanziario nei confronti della società Mega Service s.p.a. anche alla luce delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 247/2012 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

VISTA la deliberazione commissariale n. 13 del 21.01.2013 con la quale, a seguito del verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile in cui si è venuta a trovare la società Mega Service s.p.a., è stato richiesto al Consiglio Provinciale di deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società medesima ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del c.c.;

VISTA la nota prot. n. 3994/PE del 24.01.2013, inviata al Presidente del Consiglio Provinciale e per conoscenza al Collegio dei revisori dei conti della Provincia, con la quale il Commissario Straordinario precisava che, con propria deliberazione n. 8 del 15.01.2013 aveva esitata una proposta di deliberazione al Consiglio Provinciale relativa alle misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con deliberazione n. 247/2012/PRSP del 26/9/2012, precisando che tra le partecipate da mantenere vi era inserita anche la Mega Service s.p.a. per la quale, a seguito della deliberazione commissariale n. 13 del 21.01.2013, era stato proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione, riservandosi di apportare le necessarie modifiche al testo della citata deliberazione n. 8/2013, successivamente al deliberato del Consiglio Provinciale;

VISTA la deliberazione n. 1/C dell'11.02.2013, con la quale il Consiglio Provinciale ha deliberato lo

...dell'ente e in merito all'liquidazione della società medesima e, sensi dell'art. 2441-
del c.c., all'approvazione della proposta formulata con la stessa deliberazione n. 11 del 21/01/2019:

È TALE IL-71 che, a seguito della sopravvenuta deliberazione consiliare, occorre
modificare la deliberazione amministrativa n. 15 del 11/1/19 e di conseguenza la proposta di
deliberazione per il Consiglio Provinciale comprendente nell'elenco delle società in liquidazione
la MB-SH SERVICE s.p.a. giusta deliberazione n. 11 del 21/01/2019 assunta dal Consiglio
Provinciale.

CONSIDERANDO che, ai sensi della Legge n. 59 del 28/2/1997, dell'Amministrazione di cui all'art.
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, il Consiglio Provinciale organo competente in materia di am-
ministratori relativi alle partecipazioni dell'Ente Locale e società di capitali, deve procedere ad una
individuazione delle partecipazioni esistenti detenute dall'Ente Provincia Regionale di Trapani, a fine di
verificare la ragione del mantenimento di stessa.

CONSIDERATO CHE

La Provincia Regionale di Trapani ha una quota di partecipazione nelle seguenti società
e consociati comprensive delle quote di società in liquidazione:

Società	
ALICE S.p.A.	100,0000% Azioni e quote di partecipazione in società a partecipazione paritetica
Europa del Mediterraneo Soc. Consortile	100,0000% Azioni e quote di partecipazione in società a partecipazione paritetica
Porto di Trapani S.p.A.	100,0000% Azioni e quote di partecipazione in società a partecipazione paritetica
Porto di Trapani S.p.A. in liquidazione	100,0000% Azioni e quote di partecipazione in società a partecipazione paritetica
Porto di Trapani S.p.A. in liquidazione	100,0000% Azioni e quote di partecipazione in società a partecipazione paritetica
AGRI-IMPRESA S.p.A.	100,0000% Azioni e quote di partecipazione in società a partecipazione paritetica
Leader "Oltre Società Consortile S.r.l."	15,0000% Consuezza imprenditoriale ed amministrativa, gestionale e attuazione "Progetti Comunitari Leader"
Società per la gestione dell'Aeroporto di Pantelleria S.p.A. in liquidazione	100,0000% Attività dei servizi connessi al trasporto aereo, Gestione aeroporto civile di Pantelleria
G.A.L. Etna Soc. Consortile S.r.l.	25,0000% Consuezza imprenditoriale ed amministrativa, gestionale e sistema dello sviluppo rurale
Funeraria Service S.p.A.	50,0000% Attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e funerario mediante impianti, linee, dei parcheggi degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali, da destinare al funzionamento di mobilità integrata GAT per Etna
Ato 1 "Trapani Provincia Nord" Società Consortile per Azioni	10,0000% Affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Provvede all'espistamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti
Ato 14 "Trapani Provincia Sud" Società Consortile per Azioni	10,0000% Affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Provvede all'espistamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti
Consorzio per l'area di sviluppo industriale in liquidazione	100,0000% Attività organici legislativi ed esecutivi centrali e locali - gestione area di sviluppo industriale

"Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenica occidentale" già denominato "Consorzio Golfo di G. Maria per lo sviluppo del patrimonio ittico"	10.6600%	Consulenza imprenditoriale ed amministrativa-gestionale nel settore ittico
Consorzio Trapani Sviluppo in liquidazione	8.3300%	Promozione attività sviluppo produttivo e occupazionale
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	7.9300%	Istruzione secondaria di II Grado di formazione mista (professionale, artistica e universitaria)
CO.S.V.A.P. Distretto produttivo della pesca Consorzio	2.3500%	Consulenza imprenditoriale ed amministrativa-gestionale nel settore ittico, senza fini di lucro. Tutela, valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche
Consorzio I.T.A. Istituto Tecnologie Avanzate	20.0000%	Creazione di un polo di ricerca e di alta formazione

1. AIRGEST S.p.A.

PREMESSO che AIRGEST S.p.A. ha per oggetto sociale principale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani-Birgi;

CONSIDERATO che dal documento di programmazione economico-finanziaria, facente parte integrante del Piano Industriale della società già oggetto d'approvazione da parte dell'Enac, si evidenzia l'equilibrio dei risultati sin dall'esercizio 2012, individuando quale primo anno di vigenza delle regole contabili di gestione totale e che l'adesione all'aumento del capitale sociale da parte della Provincia di Trapani, deliberato dall'assemblea del soc. del 09/10/2011 e finalizzato a consentire che il proprio partecipante Airgest raggiunga nel tempo un equilibrio economico e finanziario, ricordando la funzione strategica svolta dalla struttura aeroportuale per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, stante il continuo sostanziale in termini di flussi turistici che deriva dalla sua attività. Pertanto, l'azione della predetta società risponde al principio "di società che producono servizi d'interesse generale". La Provincia Trapanese di Trapani, soceramente per gli sforzi e gli investimenti finora profusi a beneficio della società Airgest S.p.A. di cui è azionista, con deliberazione Commissariale n. del ha autorizzato la ricapitalizzazione a seguito della perdita dell'esercizio 2011 ed intende mantenere la qualità di socio nella percentuale di circa il 50 % in quanto se si dovesse procedere ad eventuale dismissione di parte del pacchetto azionario vedrebbe svilita l'attuale capacità di incidenza sulle "politiche societarie" di sviluppo del territorio, anche tenuto conto della preannunciata approvazione ministeriale della concessione trentennale di gestione dell'aeroporto.

2. AGRITURPESCA S.r.l.

PREMESSO che Agriturpesca S.r.l. è il soggetto gestore delle attività di gestione delle iniziative di incentivazione, sostegno e realizzazione del patto territoriale per l'agricoltura, la pesca ed il turismo, nonché di tutte quelle che potranno risultare coerenti con la predetta finalità, ivi comprese attività di servizi di formazione, di pubblicazione, di studio e ricerca, di assistenza e consulenza ad imprese e istituzioni;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 70 del 14/12/2012 assunta dal Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, è stato proposto al Consiglio Provinciale lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 c.c. in quanto in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2011 è stata evidenziata una perdita non coperta di € 134.290,00 che

...attività che persegue una politica di sviluppo economico per ... in collaborazione con ...
con autorità locali e di enti di natura pubblica, privata e internazionale di cui all'art.
1-1-bis del Regolamento di attuazione del ... in materia di ... all'ordine del
giorno del ... in materia di ... del ...

3. ELIMOS SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.

PREMESSO che Leader Times Socio Economico Consorzio A.R.L. è un'entità imprenditoriale ed
amministrativa gestionale in attuazione del ... Leader mediante provvedimenti
muniti del ... del ... del ... del ... del ... del ... del ... del ...
adesso il G.A.L. Gruppo di azione locale Leader Times mediante l'acquisizione del ... del ...
società per la ... della ... della ... della ... della ... della ... della ...
considerata necessaria in quanto necessaria nelle finalità istituzionali relative alla valorizzazione
economiche del sistema delle ... e in quanto utile ... insieme ai due soggetti
privati Socio Agraria e la società Spazio Verde.

La presente società non ha fini di lucro ed è stata costituita in ... per l'attuazione del
progetto ... del ... del ... del ... del ... del ... del ... del ...
relativo al ... e in ... per ... e per ... professionali
regionali, nazionali e comunitarie.

4. GRUPPO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI ...

PREMESSO che la Società ... gestisce dell'attività ... e ...
della gestione dell'attività ... e ... e ...
strutturazione delle infrastrutture, la conduzione degli impianti ... e la ...
tutte le attività ... e ... e ... e ... e ...
sviluppo del territorio dell'isola di ... e ... e ... e ...
~~inoltre ... e ... e ... e ... e ... e ... e ... e ...~~

5. G.A.L. EIMOS SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.

PREMESSO che il G.A.L. EIMOS Società Consortile A.R.L. promuove l'avvio di nuove iniziative
economiche per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la
collaborazione tra Enti Locali e imprenditoria privata.

Nei quadri delle politiche di sviluppo, volte a rafforzare la coesione economica e sociale attraverso la
crescita della competitività, dell'occupazione, della qualità e sostenibilità dell'ambiente, si colloca il
programma di sviluppo rurale 2007/2013.

Al fine di attivare le opportunità del predetto programma - asse 4^a attuazione approccio Leader - è
stato necessario costituire un soggetto in forma di gruppo di azione locale (G.A.L.) per concorrere ai
bandi regionali di utilizzo dei fondi comunitari; pertanto, i soggetti interessati hanno deciso di
costituire il G.A.L. Eimos in forma di società consortile a.r.l. senza fini di lucro, con lo scopo di
utilizzare il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo e dare così attuazione
all'approccio Leader previsto dal PSR Sicilia 2007/2013. L'ambito territoriale di riferimento
comprende i Comuni rurali di Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo,

Custonaci, Erice, Gibellina, Pantana, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito lo Capo, Santa Ninia, Waldesene, Vini; il progetto G.A.L. consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici tra i quali capofila il Comune di Calatafimi Segesta e privati rappresentanti delle diverse realtà socio-economiche del partenariato provinciale.

6. FUNIERICE SERVICE S.R.L.

PREMESSO che la Funierice Service S.r.l. si occupa dell'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e fornisce mediante impianti e tutti dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali, da destinare al funzionamento di mobilità integrata gestita per Erice;

Il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 75/C del 29/12/2010 ha deliberato l'acquisizione della quota di partecipazione di proprietà della società Mega Service S.p.A. di cui la Provincia è titolare di tutto il capitale sociale, sostenendo una spesa complessiva di euro 5.000,00 pari al 50% dell'intero capitale, la cui rimanente parte è di proprietà del Comune di Erice.

Tutti gli impianti dell'infrastruttura funiviana tra Erice valle ed Erice vetta nonché le stazioni e tronchi e le vallette relative aree di parcheggio sono di proprietà della Provincia.

La società Mega Service S.p.A. essendo inquadrata quale società strumentale (art. 2481 del R.D. 1773/2000) e art. 2 comma 1 lett. b) del D.L. 244/2007 ed essendo una società a capitale interamente pubblico non può partecipare ad altre società e può pertanto gestire servizi pubblici locali, ma non avendo potere di amministrazione.

La società Mega Service S.p.A. ha l'obiettivo di sfruttare al meglio le possibilità di ridurre la partecipazione del Comune di Erice al servizio funiviale, favorendo i soggetti pubblici e non avendo altri costi. Il Comune di Erice, avendo il diritto di prelazione previsto dall'art. 4 del patto parasociale, ha sempre manifestato all'acquisto la parte della Provincia di cui la Provincia ha acquistato la predetta quota societaria del 50%.

La predetta deliberazione costituisce una tenuta conto di quanto sancito dall'art. 27 e 28 del D.L. 244/2007, ritenute consistenti le condizioni per l'assunzione della partecipazione nella società funiviale, secondo i principi ricavabili dall'oggetto sociale della stessa ed in considerazione della posizione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.

7. ART. 17 "TRAPANI PROVINCIA NORD" SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

PREMESSO che l'ART. 17 "TRAPANI PROVINCIA NORD" società consortile per azioni si occupa dell'affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Inoltre, provvede all'esplicitamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti.

con deliberazione n. 1 del 04/09/2012, il Commissario Straordinario ad acta nominato con D.A. n. 1382 del 24/09/2012 dall'Assessorato Regionale Energia e servizi di pubblica utilità ha costituito la società di regolamentazione del servizio gestione rifiuti "ART. 17 Trapani Nord" secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2010 ed in funzione del Decreto Presidenziale del 04/07/2012 che, a modifica della predetta norma, ha approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

La citata norma, che prevede la partecipazione della Provincia nel 5% del capitale sociale, assegna tutti i

[illegible]

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

[illegible][illegible]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION - UNCLASSIFIED - EXCLUDED FROM AUTOMATIC DOWNGRADING AND DECLASSIFICATION SCHEDULE

Consorzio Golf in Castellanina del Garda - 25010 Castellanina del Garda (BS) - Italia

Итого: 81 человек в 60-е годы, 100 человек в 70-е годы, 100 человек в 80-е годы, 100 человек в 90-е годы, 100 человек в 2000-е годы, 100 человек в 2010-е годы, 100 человек в 2020-е годы.

questi imprenditori aderiscono, possono, e implementano, linee "totali" di capitalizzazione, e in alcuni
anni, per esempio, nel 1999, milioni di processi di capitalizzazione.

Conoscenza di: Impugnamenti: ricorso, annullamento e organizzazione diversa - struttura consorzio, ma a

quali di questo Consorzio è "Sagellammare" in assunto la denominazione è "Consorzio di

Gestione e riordinamento: titolo della fascia concernente "titolo occidentale", con competenza

territoriale da Capo Lillibe, alla foce del fiume Pollina, isole Egadi e Ustica.

La partecipazione è, al presente, consentita e stabilita per disposizione normativa.

10. CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERAPIANI

PREMESSO - che il Consiglio Universitario della Provincia di Trapani si occupa dell'attuazione di corsi universitari nelle provincie di Trapani nell'istituzione di strutture di ricerca, ivi autonome e

di concerto con i Dipartimenti universitari interessati della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo. Sono tutti siti in Italia e sono in fase di attuazione.

- che la promozione e lo sviluppo degli studi universitari e dell'alta formazione nella provincia di Trapani sono gli obiettivi fondamentali che il Consorzio ha costantemente perseguito nel quasi

quarant'anni è attività costruttiva con il coinvolgimento di elevato numero di istituzioni rappresentative di interesse del territorio, fanno sì che il Consorzio Universitario rafforzi costantemente il suo ruolo di interlocutore privilegiato degli enti locali per il comparto dell'alta formazione e per alcuni settori anche della ricerca scientifica, e ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni della Provincia Regionale di Trapani nel Consorzio Universitario.

11. CONSORZIO CO.S.V.A.P. DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA

PREMESSO che il Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca si occupa delle consulenze imprenditoriali ed amministrative gestionali nei settori tecnico, senza fini di lucro della tutela, valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche in generale e massime in particolare progetto sociale prevede attività analoghe a quelle del Consorzio obbligatorio "Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare".

La Provincia partecipa insieme agli enti pubblici Camera di Commercio di Trapani e Comune di Mazara del Vallo oltre a diversi Soci privati.

Si ravvisa la necessità della dismissione delle quote di partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nel Consorzio modificando nel divieto di cui all'art. 10 della L.R. 22/2008.

12. CONSORZIO I.T.A. ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE

PREMESSO che il Consorzio I.T.A. Istituto Tecnologie Avanzate è un istituto di ricerca applicata sulle nanotecnologie ed ha come scopo la creazione di un polo di ricerca e di alta formazione e le sue attività didattiche sono volte a caratterizzare l'Istituto quale luogo anello di congiunzione tra la ricerca di base e la produzione industriale di tecnologie innovative utilizzate in settori che spaziano dalle microelettronica alle fonti energetiche del futuro, fino ai settori sanitario e aerospaziale.

Per le finalità della ricerca applicata alle varie fattispecie pratiche di carattere industriale si ritiene opportuno mantenere la partecipazione nel Consorzio I.T.A. in quanto non si ravvisano i limiti fissati dalla L.R. 22/2008 con il Consorzio Universitario perché questi ha finalità alla formazione e non a procedure applicative di carattere industriale.

ATTESA la necessità da parte di questa Amministrazione dell'adozione delle necessarie misure correttive volte ad eliminare le problematiche riscontrate, a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO la dismissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 27, 28, 29 L. 244/07 e per le superiori considerazioni, dell'intera partecipazione societaria della Provincia Regionale di Trapani dalle seguenti società:

- 1) Agriturpesca s.r.l., per quanto contenuto nella deliberazione n. 70 del 14/12/2012, in precedenza citata;
- 2) Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca, in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 10 della L.R. 16/12/2008, n. 22 relative al divieto di partecipazione dell'Ente Provincia in più consorzi aventi le stesse finalità. In particolare, il conflitto si pone con il Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico occidentale, regolamentato dalla L.R. n. 6/2009 e modificato a seguito del D.A. n. 544/Pesca del 19/09/2012. Pertanto, nei confronti della

... e che ...

... ..

... ..

... ..

previsione 2012

... ..

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, ed a modifica ed integrazione della deliberazione commissariale n. 8 del 15/01/2012, prendere atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 247/2011/PPSP del 26/9/2011 della sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana, pervenuta a questo Ente in data 15/10/2012 prot. 56296, ed adottare le seguenti misure correttive:

- 1) prendere atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 cc. 27, 28, 29 L. 244/07 (finanziaria 2008) e simili che risultano già in fase di liquidazione le seguenti aziende e società:

a) Eurobro del Mediterraneo

b) Terra dei femoi S.p.A.

c) Belice Ambiente S.p.A.

d) Consorzio Trapani Sviluppo

e) Consorzio Aree Sviluppo Industriali

- 2) prendere atto della deliberazione n. 145 del 17.01.2012 con la quale il Consiglio Provinciale ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Magn Service S.p.A. ai sensi del 4° comma dell'art. 248-cc. in conseguenza della proposta formulata con la deliberazione commissariale n. 11 del 11/01/2012

- 3) prendere atto della deliberazione commissariale n. 70 del 14.11.2012 con la quale è stata proposta al Consiglio Provinciale la messa in liquidazione della società Agropesca S.r.l., ai sensi del 4° comma dell'art. 248-cc.

- 4) proporre al Consiglio Provinciale la dismissione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 L. 244/07 - dell'intera partecipazione societaria della Provincia Regionale di Trapani del Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca;

- 5) proporre al Consiglio Provinciale il mantenimento - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27, 28 e 29 L. 244/07 - della partecipazione societaria nelle seguenti società:

a) Argesi S.p.A.

b) Leader Ulises soc. consortile a.r.l.

c) Società per la gestione dell'aeroporto di Pannellaria

d) G.A.L. Elimos soc. consortile a.r.l.

e) Funerice service a.r.l.

f) ATO 17 "Trapani Provincia Nord" soc. consortile per azioni

g) ATO 18 "Trapani Provincia Sud" soc. consortile per azioni

h) Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiero tirrenico occidentale;

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Consorzio I.T.A. (Istituto Tecnologie Avanzate)

6. in riferimento all'utilizzo improprio dei capitali relativi al servizio per conto terzi al di fuori del caso tassativamente elencato nei principi contabili all.22, incaricare il Dirigente dei Servizi Finanziari, sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori del Cons. di potere essere misure idonee a rispetto dei punti 2° dei principi contabili n. 1 dell'Osservatorio per le finanze e la contabilità degli Enti Locali.

7. in merito all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento dell'integrazione salariale al personale precario: Dare atto che si tratta di circostanza per la quale non è più possibile attuare le misure correttive, che sono, come sopra evidenziato, già state introdotte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012.

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 L.P.R. n. 44/1995.

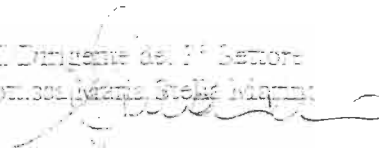
Trapani, 11 febbraio 2013

Il Responsabile del Procedimento 1° Settore
Dott. Bernardino Scudato

Il Dirigente interno del 1° Settore
Dott.ssa Maria Stella Martini

Il Responsabile del Procedimento 2° Settore
Dott. Renzo Schifano

Il Dirigente del 2° Settore
Dott.ssa Maria Stella Martini



PARERE AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 8/6/1990, N. 142

RECEPITA CON LEGGE REGIONALE 11/12/1991, N. 48

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 (art. 53 1° comma) si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Addì 12.2.2013

Il Dirigente ad interim del 1° Settore
(Dot.ssa Maria Stella Marino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1° lett. L della L.R. n. 48/91 (art. 53, 1° comma e successive modifiche ed integrazioni) e dell'articolo 33 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Addì 12.2.2013

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dot.ssa Maria Stella Marino)

Si attesta, inoltre, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità.

Addì _____

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dot.ssa Maria Stella Marino)